


Il Consigliere Tomboletti chiede la modifica del sistema sanzionatorio del Regolamento in merito alla sospensione.

Parere **favorevole** di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Lì, 23.6.2011


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Ivana Rasi



Parere **favorevole** di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Lì, 23.6.2011

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Ivana Rasi



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a breve sarà operativo il nuovo Mercato Coperto ubicato in Viale San Nilo;
- si rende necessario adottare un apposito regolamento, per l'esercizio delle attività di commercio e di vendita ricavati dalle imprese agricole, presso la nuova struttura;

DATO ATTO CHE:

- l'attuale regolamento del mercato coperto, approvato con Deliberazione di C.C. N° 213 dell'11/06/1977, si riferisce alla struttura sita in Via Principe Amedeo;

RILEVATO CHE:

- il "Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche all'interno del Mercato Coperto" è stato licenziato in Commissione Attività Produttive in data 21/06/2011;

CONSIDERATO CHE:

- è opportuno adottare il predetto regolamento al fine di disciplinare le attività di commercio e delle imprese agricole all'interno della nuova struttura, in virtù delle esigenze attuali;
- è necessario mantenere in vigore il regolamento approvato con Deliberazione n° 213 dell'11/06/1977, fintanto che gli operatori non saranno trasferiti all'interno del nuovo mercato;

VISTI:

- il D.Lgs. 114/1998 recante "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- la L.R. 33/1999 recante "*Disciplina relativa al settore commercio*";
- il D. Lgs. 267/2000 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il D.Lgs 228/2001 recante "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*";
- il D. Lgs. 59/2010 recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";
- il "*Regolamento mercato coperto comunale Via Principe Amedeo*" approvato con Deliberazione C.C. n. 213/1977;
- il "*Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*" approvato con Deliberazione C.C. n. 32/2008;
- lo *Statuto Comunale* approvato con Delibera di C.C. n. 79/2000;

Posta in votazione per alzata di mano la presente deliberazione viene approvata all'**UNANIMITÀ**


DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Posta in votazione per alzata di mano la presente deliberazione viene all'**UNANIMITÀ** dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gianfilippo Coronati



COMUNE di GROTTAFERRATA

Provincia di Roma

Piazzetta E. Conti - C.A.P. 00046

C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355

www.comune.grottaferrata.roma.it

**REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE
ALL'INTERNO DEL MERCATO
COPERTO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. del

Consta di n. articoli

Indice

ART.1 - OGGETTO.....	1
ART.2 - ISTITUZIONE.....	1
ART. 3 - DIREZIONE, SORVEGLIANZA E RAPPRESENTANZA DEGLI OPERATORI.....	1
ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI INTERNI.....	1
ART.5 - CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI POSTEGGI INTERNI.....	2
ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.....	3
ART. 7 - REVOCA - SOSPENSIONE – DECADENZA.....	5
ART. 8 - ORARI DI VENDITA E INGRESSO MERCATO.....	7
ART. 9 - MODALITA' DI VENDITA.....	7
ART.10 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE.....	8
ART. 11 - PUBBLICITA' DEI PREZZI. ETICHETTATURA E PROVENIENZA DELLE MERCI.....	8
ART. 12 - NORME IGIENICO-SANITARIE.....	8
ART. 13 - CONSERVAZIONE DEI POSTEGGI E DELL'AREA MERCATALE.....	9
ART. 14 - TENUTA DEL REGISTRO DI MERCATO.....	10
ART. 15 - RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.....	10
ART.16 - SANZIONI.....	10
ART.17 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	10

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività all'interno del Mercato Coperto giornaliero di Grottaferrata di cui al D.Lgs. 31/3/1998 n.114, al D.Lgs 18.5.2001 n. 228, alla L.R. 18.11.1999, n. 33 e al D. Lgs. 59/2010.

ART.2 - ISTITUZIONE

1. L'esercizio dell'attività commerciale del Mercato Coperto giornaliero di Grottaferrata ha la sua sede in Viale San Nilo, si svolge tutti i giorni feriali, mediante posteggi con box, ubicati lungo il perimetro circolare della struttura.
2. Le tipologie merceologiche dei posteggi, il loro numero complessivo, l'individuazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli sono stabiliti con atto di Giunta.
3. I posteggi con box hanno una superficie di mq 19.00. Le aree residue potranno essere destinate ad attività di vendita.
4. I posteggi con box sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria

ed elettrica come previsto dalla normativa vigente.

5. All'esterno della struttura circolare sono collocati i servizi e i magazzini.

ART. 3 - DIREZIONE, SORVEGLIANZA E RAPPRESENTANZA DEGLI OPERATORI

1. La direzione del Mercato Coperto è affidata al Dirigente del Settore 3° o suo delegato e il controllo al Comando di Polizia Municipale, fatte salve e rispettate le competenze della A.S.L. in materia di igiene e veterinaria.
2. Gli operatori del mercato eleggeranno nel loro seno un rappresentante e un suo vice che si interfaceranno con il Comune. Il Rappresentante e un suo vice vengono nominati dagli operatori ogni due anni. Di tali nomine viene data comunicazione al Comune.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI INTERNI

1. Entro i mesi di Aprile, Luglio e Ottobre di ciascun anno, il comune segnala alla Regione l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.

2. Il medesimo elenco deve essere affisso all'albo on line comunale, presso il mercato stesso, in altri luoghi pubblici e attraverso la stampa locale e sul sito web, congiuntamente al bando contenente il periodo e le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, il tipo di attività consentita ed i criteri di assegnazione di rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. Per la formulazione della graduatoria, che verrà stilata dal Servizio Attività Produttive, verranno rispettati i termini previsti dalla lettera c), 4° comma, dell'art. 40 della citata Legge Regionale Lazio n. 33/99 ed i criteri stabiliti nel paragrafo 5.4 del Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche approvato dalla Regione Lazio con deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139.
4. A parità di condizioni, circa la coincidenza della data, le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio saranno rilasciate secondo l'ordine temporale di effettuazione della prevista raccomandata con ricevuta di ritorno,

ricavabile dalla raccomandata stessa. Sarà comunque data priorità agli operatori commerciali, già operanti nel Mercato, che intendano trasferire il proprio posteggio per motivi di disagio.

5. La graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione all'albo on line e sito Internet del Comune.
6. A seguito della graduatoria, il Servizio Attività Produttive, verificata la regolarità della documentazione, rilascerà la concessione per l'occupazione di suolo pubblico e ne trasmetterà copia all'Ufficio Patrimonio.

ART.5 - CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI POSTEGGI INTERNI

1. Agli operatori che esercitano l'attività all'interno del Mercato Coperto vengono rilasciate concessioni per l'occupazione dei posteggi.
2. Le concessioni sono personali e, quando vi siano più titolari, questi sono responsabili solidalmente e indivisibilmente verso il Comune, degli obblighi nascenti dalla concessione.
3. Le concessioni sono soggette al pagamento di canoni mensili che

sono determinati con atto di Giunta e si pagano con rata mensile anticipata; è altresì previsto l'eventuale pagamento di somme derivanti dall'erogazione di servizi di varia natura forniti all'operatore al mercato da enti diversi.

4. La Giunta procede altresì all'adeguamento annuale dei canoni di occupazione. In caso di mancata adozione della deliberazione giuntale, il canone sarà aggiornato annualmente d'ufficio in misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
5. Allo stesso operatore non possono essere rilasciate concessioni relative a più di un posteggio.
6. La concessione del posteggio non può essere ceduta separatamente dall'azienda commerciale.
7. Le concessioni a ditte, società, ecc. quantunque legalmente costituite, sono rilasciate personalmente ai legali rappresentanti al momento della concessione.
8. Il Titolare o i titolari della concessione sono tenuti alla gestione diretta del

posteggio e dovranno esporre visibilmente nel posteggio, oltre all'autorizzazione amministrativa, l'atto di concessione.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli, dopo la pubblicazione dell'elenco dei posteggi riservati sul B.U.R. Lazio, il Responsabile di Settore provvede alla pubblicazione di apposito avviso, all'albo on line del Comune, sul sito internet comunale, presso il Mercato Coperto, in altri luoghi pubblici e attraverso la stampa locale, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della domanda.
2. I soggetti di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18.5.2001 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato agli imprenditori agricoli nel periodo previsto dal bando, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti, nonché l'elenco dei prodotti

stessi e l'iscrizione al Registro delle imprese (Sezione agricola).

3. L'assegnazione del posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, secondo l'ordine temporale di effettuazione della raccomandata con ricevuta di ritorno, rilevabile dalla raccomandata stessa.

4. La concessione del posteggio agli imprenditori agricoli può essere :

a) **permanente**, qualora sia relativa all'anno solare;

b) **stagionale**, qualora si limiti ad periodo non superiore a 180 giorni;

5. Tutte le tipologie delle concessioni di posteggio agli imprenditori agricoli sono rilasciate dal servizio attività produttive. Qualora non vi fossero posti disponibili verrà osservata una rotazione che tenga conto della stagionalità dei vari prodotti.

6. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nello stesso mercato.

7. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

a) rinuncia del titolare;

b) perdita della qualifica di imprenditore agricolo da parte del titolare;

c) decadenza per mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, gravidanza.

8. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della decadenza sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

9. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

10. L'imprenditore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare l'autorizzazione a vendere o la denuncia di inizio di attività/segnalazione certificata di inizio attività e la concessione di posteggio.

11. Oltre che per i motivi specificati nei commi precedenti si fa luogo alla

revoca della concessione nei confronti degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti che cessino la produzione dei generi per i quali l'atto medesimo venne concesso, ovvero abbiano acquistato dei generi per essere venduti in sostituzione di quelli prodotti, ovvero abbiano posto in vendita, contemporaneamente ai propri prodotti, derrate provenienti prevalentemente da altre aziende.

12. Il numero delle presenze ed assenze effettuate da ciascun imprenditore agricolo, è rilevato dal personale di controllo.
13. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 7 - REVOCA - SOSPENSIONE – DECADENZA

1. Fatte salve le disposizioni speciali stabilite da leggi e regolamenti in vigore, ai rivenditori, compresi gli imprenditori, possono essere inflitti:
 - a) l'avvertimento;
 - b) la sanzione amministrativa ;
 - c) la sospensione;

d) la revoca della concessione.

2. L'avvertimento e la sanzione amministrativa, sono dati dagli Agenti di Polizia Municipale in forma scritta e notificata al trasgressore. La sospensione e la revoca sono disposte dal Dirigente del Terzo Settore. Contro il provvedimento della sanzione a norma dell'art. 18 Legge 24.11.1981, n. 689, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità Amministrativa competente (Sindaco del Comune di Grottaferrata) scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Gli scritti difensivi non interrompono o prorogano i termini.
3. L'avvertimento può essere inflitto ogni qualvolta i rivenditori vengano meno all'esatta osservanza del presente regolamento o delle decisioni impartite dal Dirigente del Settore.
4. Si incorre nella sanzione :
 - a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente avvertimento;

b) per mancata osservanza delle norme relative alle indicazioni dei prezzi e dei pesi;

c) per rifiuto di fornire le indicazioni richieste dai funzionari;

d) per turbamento dell'ordine del mercato;

e) per mancato rispetto degli orari di vendita.

5. Si incorre nella sospensione della concessione :

a) per recidiva nei fatti che diedero luogo alla applicazione della sanzione pecuniaria, o per una maggiore gravità delle cause indicate nell'articolo precedente;

b) per alterazione delle indicazioni relative ai prezzi;

c) per assenza ingiustificata per oltre 15 giorni consecutivi dal Mercato;

d) per mancata osservanza delle disposizioni sul prezzo di vendita al minuto;

e) per ritardato pagamento dei canoni di locazione che si sia verificato, nell'arco di un biennio, per almeno sei mensilità, previa diffida da

comunicarsi all'interessato entro 30 gg. dal mancato pagamento;

f) per schiamazzi e turpiloqui o grida atte ad attirare la attenzione dei compratori;

g) per occupazione di superficie superiore alla concessione di posteggio assegnata.

h) per mancata effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti.

6. Si incorre nella revoca della concessione :

a) per recidiva nelle infrazioni che diedero luogo alla sospensione o per una maggiore gravità dei fatti nell'articolo precedente;

b) per condanne per reati contro lo Stato, contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, e in genere, per reati previsti e puniti dalle leggi in vigore;

c) per concessione a terzi, anche temporanea, del posto di vendita assegnato;

d) per mancato pagamento dei canoni di locazione superiore a sei mesi;

- e) per assenza ingiustificata per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare;
7. Il rivenditore sospeso o escluso dal Mercato non potrà esercitare in altro modo la propria attività al Mercato Coperto, sia pure per interposta persona.
 8. La concessione del posteggio può essere revocata qualora il concessionario rinunci all'autorizzazione o non ritiri la concessione e la relativa autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento - della comunicazione.

ART. 8 - ORARI DI VENDITA E INGRESSO MERCATO

1. L'orario di apertura del Mercato e l'orario di vendita saranno stabiliti dal Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con apposita ordinanza.
2. L'ingresso nel Mercato prima dell'orario delle vendite e nelle ore in cui è chiuso al pubblico è permesso esclusivamente a coloro che abbiano speciale autorizzazione del Dirigente del Settore.

ART. 9 - MODALITA' DI VENDITA

1. Il concessionario del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può utilizzare lo spazio in concessione esclusivamente per l'esposizione e la vendita dei prodotti inerenti la propria attività.
2. Materiale combustibile, corrosivo, tossico, esplosivo e in genere tutto quanto classificato come pericoloso può essere tenuto in deposito solo per le quantità destinate alla vendita della giornata.
3. E' vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con grida, clamori e mezzi sonori col sistema dell'imbonitore.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi e doveri connessi all'esercizio dell'attività.
5. L'operatore deve essere sempre in grado di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i titoli e/o documenti che le norme vigenti prescrivono per il regolare svolgimento della sua attività e deve inoltre osservare tutte le disposizioni di legge.

ART.10 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

1. Le attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività devono essere collocate all'interno dei posteggi.
2. I concessionari delle rivendite non potranno occupare una superficie maggiore di quella loro assegnata e non dovranno invadere, anche con piccole sporgenze, lo spazio riservato al passaggio fra i diversi posteggi, ingombrare i luoghi di passaggio dei consumatori e comunque ostacolare la libera circolazione;
3. E' vietato il getto di derrate e di qualunque altro oggetto sui luoghi di passaggio;
4. Gli operatori del Mercato debbono curare che i posteggi e annessi siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti che debbono essere raccolti in appositi recipienti chiusi con coperchio, secondo le modalità previste dall'amministrazione comunale ed esplicitate negli atti regolamentari a cui si fa rinvio.

ART. 11 - PUBBLICITA' DEI PREZZI. ETICHETTATURA E PROVENIENZA DELLE MERCI

1. L'operatore deve ottemperare alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico.
2. I prodotti confezionati devono essere etichettati in maniera conforme alle disposizioni comunitarie.
3. Per i prodotti sfusi occorre indicare la Regione o lo Stato Estero di provenienza.
4. Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad indicare chiaramente quali sono i prodotti prevalenti provenienti dalla propria azienda e quali eventualmente in via secondaria provengano da altre aziende.

ART. 12 - NORME IGIENICO-SANITARIE

1. La vendita dei prodotti alimentari deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte degli organi preposti.

ART. 13 - CONSERVAZIONE DEI POSTEGGI E DELL'AREA MERCATALE

1. Sono a carico degli operatori tutte le spese di pulizia, consumo energia elettrica e acqua, inerenti i servizi comuni del Mercato (con esclusione della sola illuminazione esterna) e delle attività annesse e tutte le spese di manutenzione ordinaria delle apparecchiature, dei locali di uso comune ed in particolare dei servizi igienici di uso pubblico del Mercato, limitatamente agli orari di apertura della struttura.
2. Sono a totale carico dei concessionari tutti gli interventi e i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei banchi per la vendita e delle apparecchiature site all'interno dei posteggi .
3. I concessionari dei posteggi non possono apportare nessuna modifica strutturale ai posteggi assegnati, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore.
4. La tenuta dell'amministrazione e della contabilità, anche per la ripartizione delle spese comuni, sarà effettuata dal competente ufficio.

5. All'interno del Mercato e negli spazi annessi è proibito:
 - a) gettare carta, liquidi ed altri rifiuti nei luoghi e spazi riservati al passaggio;
 - b) pulire e lavare qualsiasi veicolo;
 - c) svolgere attività di accattonaggio;
 - d) svolgere tutte quelle azioni, attività e comportamenti che possono compromettere la disciplina e l'igiene del Mercato e degli spazi annessi;
 - e) introdurre qualsiasi veicolo comprese le biciclette anche se condotte a mano, fatta eccezione per i casi autorizzati.
 - f) introdurre animali;
 - g) effettuare qualsiasi tipo di volantinaggio.
6. Allo scopo di mantenere decoroso il Mercato nel suo complesso, durante le ore e i periodi di chiusura dell'esercizio il concessionario deve lasciare in perfetto ordine le merci e l'attrezzatura.

ART. 14 - TENUTA DEL REGISTRO DI MERCATO

1. Presso l'Ufficio Commercio dovrà essere tenuto a disposizione degli operatori del Mercato Coperto un registro, continuamente aggiornato, contenente la tavola planimetrica dei posteggi con indicato il settore merceologico, il nominativo del concessionario ed eventualmente la sua disponibilità se lo stesso non è assegnato.

ART. 15 - RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Per riorganizzazione del Mercato si intende una rimodulazione dei posteggi od una loro diversa collocazione.
2. L'Amministrazione comunale può provvedere ad una riorganizzazione del mercato, con Atto di Giunta, previo incontro con gli operatori commerciali, gli imprenditori agricoli e le associazioni di categoria locali.
3. Nel caso di riorganizzazione del mercato, la riassegnazione dei posteggi verrà effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli

operatori i quali saranno chiamati a scegliere il posteggio secondo l'ordine risultante da apposite graduatorie tenendo conto dell'anzianità di presenza dell'azienda propria o del dante causa.

ART.16 - SANZIONI

1. Tutte le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 367/2000, nei modi e nelle forme di cui alle normative di riferimento.
2. L'importo della sanzione è pari a Euro 150,00.

ART.17 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

La presente deliberazione viene inviata:

- All'ufficio comunale competente per la pubblicazione mediante affissione all'Albo ai sensi dell'art.124, 1° comma, del DLgs.267 del 18.8.2000.
- All'ufficio consultazione atti ai sensi dell'art.52 dello Statuto.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art.239 DLgs. 267/2000.

N.....

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Sede Municipale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del DLgs.267/2000 dal 19.7.11

Li, 19.7.11


Il Dipendente incaricato



ESEGUIBILITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata urgente dall'organo deliberante ai sensi dell'art.134, comma 4 - DLgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo



ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° DLgs.267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li 19.7.11

DALLA SEGRETERIA GENERALE

A _____ per l'esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

